

**Spett.le
IMPRESE
CONSULENTI**

Reggio Emilia li, 9 Novembre 2021

VERIFICA CONGRUITA'

Con la presente, Vi informiamo che come da **D.M. 143 del 25/06/2021** (che ha recepito l'Accordo delle Parti Sociali del 10/09/2020) con decorrenza **1 novembre 2021** entra in vigore il sistema di **verifica della congruità** dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

Con l'avvio del sistema, ai cantieri verrà attribuito uno specifico **codice univoco CUC** (codice univoco congruità) che permetterà di tracciarli e gestirli.

La nostra cassa edile continuerà ad utilizzare per la gestione dei cantieri l'**Osservatorio Cantieri Zucchetti** e garantirà la condivisione delle informazioni con il sistema nazionale **CNCE_Edilconnect** attraverso il **sistema MUT**.

Pertanto accedendo al nostro Osservatorio, tramite le credenziali già in Vostro uso, potrete inserire le Denunce di Nuovo Lavoro (**DNL**) anche dei cantieri fuori dalla nostra provincia; sarà il sistema ad indirizzarVi presso l'Osservatorio Cantieri del territorio ove è ubicato il cantiere o sul sistema nazionale **CNCE_Edilconnect**.

Ribadiamo la necessità di effettuare correttamente gli adempimenti sotto riportati:

- **Inserimento sull'Osservatorio Cantieri della DNL**
- **Compilazione della denuncia mensile MUT con l'indicazione della manodopera degli operai distinta per singolo cantiere**
- **Indicazione nella denuncia mensile MUT distinta per singolo cantiere delle ore lavorate da lavoratori autonomi, titolari, soci, collaboratori famigliari.**

La mancata segnalazione del cantiere e/o la mancata indicazione della manodopera per singolo cantiere impediscono di fatto alla Cassa di rilevare i dati "puntuali" con il rischio del mancato ottenimento dell'attestazione di congruità.

Provvederemo prossimamente a comunicarVi le istruzioni necessarie per effettuare la richiesta di verifica congruità attraverso il sistema **CNCE_Edilconnect**.

Vi segnaliamo che a breve organizzeremo un webinar specifico per illustrare le modalità operative; restiamo a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento, Cordiali saluti.

**Il Direttore
Vallisneri Lorenza**



COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome (Italy)- CF: 97103000580 - ph: (+39) 06 852614 - fax: (+39) 06 85261500

- e-mail: info@cnce.it web: www.cnce.it - Twitter: @cnce_it

SCHEMA CONGRUITA'

La congruità della manodopera di cui al DM n. 143/2021 (che ha recepito l'Accordo delle parti sociali del 10 settembre 2020)

Cosa è

La congruità rappresenta uno strumento necessario per combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e garantire che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia adeguata alla tipologia e all'entità dei lavori edili svolti.

Come indicato dall'art. 2 del D.M. 143, la congruità della manodopera si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

A chi si applica

Viene applicata a tutti i lavori pubblici e a quelli privati il cui valore sia pari o superiore a 70000 euro.

Il Decreto riporta, sempre all'art. 2, le lavorazioni che rientrano nell'ambito del settore edile (tenuto anche conto dell'Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008), nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Restano, invece, esclusi dal decreto i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

Come si calcola

La verifica della congruità è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all'accordo del 10 settembre 2020 e al decreto stesso.

Quando si richiede

Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente.

I tempi di rilascio da parte della Cassa competente territorialmente e chi la richiede
(*quella ove insiste il cantiere)*



COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome (Italy) - CF: 97103000580 - ph: (+39) 06 852614 - fax: (+39) 06 85261500
- e-mail: info@cnce.it web: www.cnce.it - Twitter: @cnce_it

L'attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa competente evidenzierà analiticamente all'impresa le difformità riscontrate e la invita a regolarizzare entro 15 giorni attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Decorso inutilmente il termine per la regolarizzazione, verrà comunicato l'esito negativo della congruità, con conseguente indicazione dell'impresa affidataria in BNI.

In caso di mancato raggiungimento della congruità, qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale della manodopera, la Cassa rilascerà ugualmente l'attestazione di regolarità previa idonea giustificazione del direttore lavori.

È inoltre possibile in caso di non congruità di dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza attraverso documentazione idonea a attestare costi non registrati in Cassa Edile/Edilcassa.

Inoltre, in mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria.